${\sf X}\, {\sf LEGISLATURA-DOCUMENTI-PROPOSTE}\,\, {\sf DI}\, {\sf LEGGE}\,\, {\sf E}\,\, {\sf DI}\, {\sf ATTO}\, {\sf AMMINISTRATIVO-RELAZIONI}$

Relazione della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 20 aprile 2017)

Relatore di maggioranza: Gino Traversini Relatore di minoranza: Piero Celani

sulla proposta di legge n. 135

a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 20 aprile 2017

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI

RELAZIONE ORALE

relpdl 135

Testo proposto

REGIONE MARCHE

Art. 1

(Modifica di termini)

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 11 (Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi), è prorogato al 30 aprile 2022.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1

(Modifica di termini)

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 11 (Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei molluschi bivalvi), è prorogato al 30 aprile 2022 2021.

Art. 1 bis (Commissione per i molluschi bivalvi)

- 1. Per la gestione delle attività di cui al r.r. 6/2009, è istituita, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima, la Commissione per i molluschi bivalvi, composta dai rappresentanti degli enti pubblici interessati e dei consorzi di cui all'articolo 2 del r.r. 6/2009, nonché da esperti di comprovata esperienza nel settore.
- 2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento della Commissione di cui al comma 1.
 - 3. L'articolo 8 del r.r. 6/2009 è abrogato.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico